



Provincia di Genova

## **Il Difensore Civico**

Conferenza Stampa del 30.3.2006

***Sintesi della Relazione annuale 2005***

## **Considerazioni generali**

Nel presentare la relazione dell'attività svolta del Difensore Civico per l'anno 2005, ringrazio gli organi di stampa e le televisioni locali che hanno reso possibile una notevole espansione dell'attività dell'Ufficio.

Difatti, mentre nell'anno 2004 le istanze presentate furono 256, nel dorso dell'anno 2005 risultano 330, con un incremento, quindi, del 32%.

Tale andamento positivo è confermato dai primi due mesi del corrente anno, ove si registra il raddoppio delle pratiche aperte che salgono da 43 nel gennaio-febbraio del 2005 a 88 nel gennaio-febbraio del 2006.

E' ragionevole ritenere che lo sviluppo del nostro lavoro sia stato determinato da una serie di fattori, fra i quali si sottolinea l'interesse dei cittadini verso il lavoro dell'Ufficio e la relativa soddisfazione per l'approccio alle questioni poste, le quali hanno trovato soluzione nella misura del 55%, nel 25% dei casi è stata possibile una mediazione con enti pubblici e privati, mentre 20% dei casi non si è potuto intervenire positivamente, nonché il rapporto nuovo ed originale che si è stabilito con i "media", giornali e TV regionali (Primocanale, Telecittà, Telenord) le quali hanno permesso un contatto diretto con una vasta platea di telespettatori.

Questo insieme di fattori conferma che, in una situazione sociale in cui le problematiche sussistono, una questione fondamentale sia la conoscenza dell'esistenza di un Ufficio posto a tutela del cittadino. Dall'esame delle istanze presentate nel corso del 2005 emerge che i problemi sollevati riguardano per il 60% l'Amministrazione Provinciale e diversi Comuni della Provincia, per il 20% Enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, e la quota restante (20%) si riferisce a questioni che riguardano la condizione, spesso drammatica, di persone che, per i motivi più diversi, sono alla ricerca disperata di risposte ad esigenze di pura sopravvivenza.

## **Alcune osservazioni e relative proposte:**

### **- Formazione professionale**

Con riferimento alle iniziative formative operate dalla Provincia di Genova, deve segnalarsi un aspetto che, seppur investa una casistica numericamente contenuta, rappresenta un elemento su quale operare alcuni interventi.

Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui gli Enti che materialmente effettuano l'attività formativa, trovandosi in difficoltà economiche, vengano posti in liquidazione con un conseguente danno per i soggetti creditori di questi ultimi, e soprattutto per i fruitori ed i docenti dei corsi.

Al riguardo, pare allo scrivente che dovrebbe esservi una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale sul monitoraggio dell'operato da parte degli Enti di formazione che, com'è noto, ricevono ed utilizzano denaro pubblico per lo svolgimento dei corsi.

Si condivide la scelta di rendere l'attività formativa più snella e, quindi, meno "burocraticizzata" come avviene attraverso l'erogazione dei c.d. voucher ai fruitori dei corsi i quali, attraverso questi, possono accrescere le proprie professionalità scegliendo dove utilizzare i voucher nell'ambito degli Enti convenzionati con la Provincia di Genova, tuttavia essendo i voucher erogati dall'Amministrazione Provinciale la fonte di reddito degli Enti formativi per provvedere ai corsi, si ritiene che la destinazione di risorse pubbliche debba comunque prevedere un controllo teso principalmente a tutelare i soggetti deboli che, in tale contesto, si ritiene siano i docenti, spesso giovani neo-laureati che trovano così una prima, seppur precaria, occupazione.

L'Ente gestore convenzionato si impegna verso la Provincia a tutelare il proprio personale, tuttavia non risulta vi sia alcun monitoraggio da parte della Provincia a che tale impegno venga rispettato.

E ciò pare confermato dalla "manleva" di responsabilità relativamente a tale aspetto a favore della Provincia prevista nelle Convenzioni, il che può far pensare che non essendovi una responsabilità al riguardo non vi è, conseguentemente, l'esigenza di verificare.

A parere dello scrivente Difensore Civico, l'esigenza di operare verifiche sussiste per due ragioni, da un lato per tutelare soggetti che sono parti deboli del rapporto contrattuale (nel caso in esame collaboratori esterni a tempo determinato o a progetto), dall'altro per tutelare l'immagine della Provincia che, risultando convenzionata con il soggetto formatore, assume nei confronti dell'opinione pubblica e dei diretti interessati un ruolo di garante, di partner che attesta la serietà e le condizioni di "buona salute" dell'Ente gestore.

Si propone, al riguardo, un incontro con tutti i Direttori e Dirigenti competenti al fine di trovare una soluzione che, senza appesantire la procedura che giustamente deve rimanere snella e non troppo "burocraticizzata", permetta un controllo (es. controlli a campione) da parte della Provincia così da evitare il verificarsi di situazioni come quella rappresentata.

### - **Controlli su impianti termici**

Con riferimento a tale questione, si evidenzia che l'art. 31, 3° comma, della Legge 10/1991 dispone che i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le Province nella restante parte del territorio effettuino i necessari controlli finalizzati alla verifica dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione.

In particolare, l'art. 15 del D.P.R. 551/1999 prevede che, limitatamente agli impianti di potenza inferiore ai 35kW, gli Enti di cui sopra, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscano che i controlli sui suddetti impianti termici si intendano effettuati qualora i proprietari od i manutentori trasmettano apposita dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia.

In ogni caso, gli Enti preposti debbono effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti per i quali è pervenuta la certificazione.

Tali controlli vengono effettuati gratuitamente in quanto l'onere è posto a carico di tutti gli utenti che presentano la certificazione attraverso il pagamento del c.d. "bollino giallo".

Per gli impianti di potenza superiore ai 35 kW, invece, non è consentita la certificazione, pertanto i controlli vengono operati d'ufficio circa ogni due anni e con onere a carico degli utenti.

In tale ipotesi, il costo del controllo, considerato congruo dalle Associazioni dei Consumatori che hanno espresso il loro parere alla Commissione Consiliare Permanente 5<sup>a</sup> Ambiente, raggiunge importi pari ad Euro 240,00.

Orbene, considerando che gli impianti debbono essere controllati annualmente dagli utenti, ovviamente a loro spese, attraverso ditta abilitata, risulta evidente come, sommando a tali costi quelli relativi al controllo d'ufficio effettuato dall'Amministrazione Provinciale o da ditte esterne convenzionate, l'onere complessivo a carico dei cittadini che rientrano nella casistica in esame risulta essere eccessivamente gravoso.

Ed i numeri al riguardo non sono minimi poiché risulta all'Ufficio che gli impianti di potenza superiore o uguale ai 35 kW ubicati nel territorio di competenza della Provincia di Genova siano in numero di circa 7.000 – 7.500, con un controllo annuo di circa 3.300 impianti cosicché ogni impianto venga controllato con cadenza biennale.

Evidenziata la problematica agli Uffici competenti di questa Amministrazione ed all'Assessorato all'Ambiente, si è appreso che tale aspetto era già noto, difatti con nota del 28.7.2003 l'Assessore Ambiente della Provincia di Genova aveva proposto all'Assessore Ambiente della Regione Liguria, al fine di evitare un carico di spese agli utenti eccessivamente gravoso, *"di prendere in considerazione l'opportunità di estendere, con intervento legislativo, la possibilità di autocertificazione (determinando il costo del bollino in funzione della potenza dell'impianto) a tutti gli impianti di qualsiasi potenza. In tal caso anche per gli impianti di potenza maggiore di 35 kW i controlli verrebbero eseguiti con le modalità attualmente previste per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW e quindi senza ulteriori oneri a carico dei responsabili.*

*Si tenga presente che una tale risoluzione è già stata adottata dalla Regione Piemonte (legge Regionale n. 23° del 07/10/2002 ...)*".

Tuttavia, alla proposta di cui sopra non è seguita alcuna pronuncia da parte della Regione Liguria, Assessorato all'Ambiente, né risulta allo scrivente che l'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Genova abbia sollecitato detta pronuncia, pertanto si invita con la presente a riformulare la proposta del 28.7.2003 alla nuovo Assessore Regionale all'Ambiente così da addivenire, qual'ora venga positivamente riscontrata, ad un sistema di controlli sugli impianti termici che non sia eccessivamente gravoso per i cittadini, che non determini il formarsi di classi di utenti con oneri nettamente superiori per il medesimo intervento di controllo e che tenga altresì presente, a parità di potenza di impianto termico, anche la differenza che evidentemente sussiste se detto impianto termico serve un singolo privato od un condominio poiché nel secondo caso l'onere, qualunque esso sia, risulta ripartito fra tutti i condomini mentre nella prima ipotesi la somma dovuta risulta a carico di un solo soggetto.

## - Recupero crediti da parte del Concessionario

Anche quest'anno, nell'ambito della relazione dell'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico, ed in considerazione del crescente numero di istanze riguardanti tali aspetti, trovano spazio alcune osservazioni relative all'attività di recupero credito operate da parte del Concessionario per la riscossione, le quali, come sarà senz'altro, sono state oggetto di una recente conferenza stampa unificata dei tre Difensori Civici (Regione, Provincia di Genova e Comune di Genova), con redazione di un documento congiunto da parte di questi ultimi.

Con il D.Lgs. 193/2001 è stato previsto che decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il Concessionario può disporre il fermo amministrativo di beni mobili registrati o può procedere ad iscrizione di ipoteca su beni immobili per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Questa modifica del 2001 ha portato ad una sorte di automatismo poiché, trascorsi 60 giorni, viene posto in essere un provvedimento che dovrebbe essere di natura cautelare ma che, sostanzialmente, viene ad assumere natura coercitiva, andando a colpire direttamente la sfera giuridico-patrimoniale del destinatario determinando pesanti conseguenze in capo a quest'ultimo (a titolo esemplificativo, in caso di fermo amministrativo si attua una vera e propria privazione del libero e pieno godimento del bene *inaudita altera parte*, in caso di iscrizione ipotecaria, viene, di fatto, impedito al soggetto l'accesso al credito).

Inoltre, è già stata evidenziata da attenta giurisprudenza, oltre che dallo scrivente, la manifesta sproporzione fra il credito per cui procede il Concessionario e la misura cautelare posta in essere.

Altro aspetto che meriterebbe una revisione consiste nel limite minimo previsto per poter ottenere la rateizzazione del debito, fissato in Euro 750,00, e con pagamento in 12 rate.

Ora, pare allo scrivente che 750,00 Euro non sia un importo irrisorio ed è certo come per numerosissime famiglie non sia materialmente possibile provvedere al pagamento di importi simili in un'unica soluzione, pertanto si ritiene che anche per importi di debiti inferiori a tale tetto minimo dovrebbe essere consentita, non come eccezione ma come regola comune, la rateizzazione.

In ogni caso, in considerazione dell'intervenuta modifica del 2001 che, come esposto, ha comportato un aggravamento di situazioni economico-sociali già difficili di cittadini con un aumento del rischio del ricorso a diverse forme di credito determinanti con buona probabilità, e come già osservato nell'ambito dell'attività di difesa civica, un tracollo dell'economia domestica di famiglie anche di ceto medio, questo Difensore Civico si pregia di formulare una proposta di condoni mirati supportata, comunque, dalla Legge Finanziaria del 2003.

Altra proposta, già formulata nella precedente relazione e che si ripropone in tale occasione con l'auspicio che possa essere da spunto per futuri interventi, consiste nel dotare ogni Ente, Regione, Province e Comuni, di un fondo per supportare coloro i quali non siano in grado di provvedere, neanche attraverso una rateazione poiché il debito, maggiorato di spese ed interessi, ha raggiunto una soglia troppo elevata, al pagamento di quanto dovuto, anche al fine di evitare che tali soggetti, nel tentativo di trovare una soluzione, possano stipulare più debiti con banche o società finanziarie aggravando ulteriormente la propria posizione o, ancor peggio, possano "cadere in mano" ad usurai.

Infine, deve segnalarsi che non può essere condiviso l'attuale impianto normativo che prevede, come risulta dal Vademecum pubblicato da Gest.Line, da un lato la possibilità di iscrivere ipoteca su immobili senza limiti minimi di valore del debito, dall'altro un'impignorabilità immobiliare per debiti di importo inferiore ad Euro 8.000,00.

Parrebbe opportuna una maggiore uniformità al riguardo poiché non si ritiene congruo poter ipotecare beni immobili anche per debiti di poche centinaia di euro e poi attendere che il debito, con interessi e spese, superi la soglia di Euro 8.000,00 così da poter operare il pignoramento, mentre si ritiene più coerente che la soglia di Euro 8.000,00 valga anche come riferimento per operare l'iscrizione ipotecaria (che come già evidenziato è un provvedimento fortemente incidente in una situazione socio-economica già difficile) e successivamente ed eventualmente il pignoramento, mentre per importi più bassi permangono gli altri mezzi cautelari.

Genova, lì 30.3.2006.

Il Difensore Civico  
On. Pietro Gambolati